Regione Umbria-Assemblea Legislativa - cr_umbri - A00E23C - Interna 20240001563 - 179626|440 - 22/02/2024 - 17:11

PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CX Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 376 del 20 febbraio 2024

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Qualità del lavoro e dei servizi alla persona.

	Consiglieri	pres.	ass.		Consiglieri	pres.	ass.
1	**Paola Agabiti**		x	12	**Roberto Morroni**	x	
2	**Michele Bettarelli**	x		13	**Daniele Nicchi**	x	
3	**Vincenzo Bianconi**	x		14	**Eleonora Pace**	x	
4	**Tommaso Bori**	x		15	**Fabio Paparelli**		x
5	**Daniele Carissimi**	x		16	**Stefano Pastorelli**	x	
6	**Marco Castellari**	x		17	**Donatella Porzi**		x
7	**Thomas De Luca**	x		18	**Manuela Puletti**	x	
8	**Paola Fioroni**	x		19	**Eugenio Rondini**	x	
9	**Andrea Fora**	x		20	**Marco Squarta**	x	
10	**Valerio Mancini**	x		21	**Donatella Tesei**	x	
11	**Simona Meloni**		x				

PRESIDENTE: **Marco SQUARTA**

CONSIGLIERE SEGRETARIO: **Paola FIORONI**

ESTENSORE: **Seriana MARIANI**

VERBALIZZANTE: **Elisabetta BRACONI**

OGGETTO N. 4

Deliberazione n. 376 del 20 febbraio 2024

LEGGE REGIONALE – Qualità del lavoro e dei servizi alla persona.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Bettarelli, Pastorelli, Bori e Mancini, concernente “Qualità del lavoro e dei servizi di welfare”, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 8 novembre 2022 e assegnata, in data 10 novembre 2022, per competenza alla III Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1518);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento interno l’esame si è svolto in sede redigente e pertanto è riservata all’Assemblea la votazione finale;

ATTESO altresì che per il parere consultivo di competenza della II Commissione consiliare permanente si procede ai sensi del comma 7 quinquies dell’articolo 18 del Regolamento interno;

VISTI l’emendamento interamente sostitutivo e i sub emendamenti presentati in III Commissione Consiliare permanente e approvati dalla III Commissione Consiliare permanente medesima nella seduta del 25 gennaio 2024;

VISTI gli articoli deliberati dalla III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta;

ATTESO che la proposta di legge reca il seguente titolo: “Qualità del lavoro e dei servizi alla persona”;

ATTESO che in data 16 febbraio 2023 si è svolta un’audizione con i soggetti interessati sul testo dell’atto n. 1518, e, in data 18 gennaio 2024, si è svolta una nuova audizione con i medesimi soggetti, sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo dell’atto n. 1518;

ATTESO altresì che la III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 18 gennaio 2024 ha richiesto, ai sensi dall’articolo 49, comma

2, della l.r. 13/2000, alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica dell'atto come emendato;

CONSIDERATO infine che la III Commissione Consiliare permanente nel corso della seduta del 25 gennaio 2024 ha acquisito, sul testo emendato, la Relazione tecnica aggiornata da parte della struttura competente dell'Assemblea legislativa;

VISTA la nota del Dirigente Vicario del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, acquisita con prot. n. 20240000901 del 01/02/2024, con cui allega la Relazione tecnica integrata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.;

VISTA la proposta di legge di iniziativa consiliare come emendata dalla Commissione, composta da n. 9 articoli approvati all'unanimità dalla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1518/BIS), nonché la relazione tecnica aggiornata a corredo dell'atto medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITA la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno dalla Consigliera Eleonora Pace;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli, espressi all'unanimità, nei modi di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Qualità del lavoro e dei servizi alla persona", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 4, 32, 35, 36, 38 e 117 della Costituzione, nonché del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, delle Aziende sanitarie regionali, delle agenzie regionali, degli enti strumentali regionali e degli organismi dipendenti dalla Regione, delle società partecipate dalla Regione e degli enti vigilati e controllati dalla Regione, di seguito denominati "stazioni appaltanti".
2. Secondo quanto previsto all'articolo 6 del D.Lgs. 36/2023

e dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa) le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di affidamento di cui al comma 1 nel caso in cui non sia possibile apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, che di norma sono favoriti ai sensi dell'articolo 4 della stessa l.r. 2/2023, con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sono considerati servizi alla persona, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;

b) servizi di prestazioni sociali;

c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

4. La presente legge, in particolare, garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati e promuove l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.

Art. 2

(Qualità dei servizi)

1. Ferma restando la sussistenza dei requisiti dell'Accreditamento istituzionale di cui all'articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in caso di esternalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, la presente legge assicura il rispetto dell'articolo 128 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'adozione del criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal comma 7 dello stesso articolo 128 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

2. Secondo quanto stabilito all'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

3. Ai fini di cui al comma 2 le stazioni appaltanti, per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuano criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

4. Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato utilizzando una formula che confronti le offerte presentate dai concorrenti e abbia una funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo.

5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, adotta apposite linee guida e stabilisce le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

Art. 3

(Clausola sociale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare il mantenimento

dell’anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Resta ferma l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto, idoneo all’assorbimento del personale e finalizzato ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.

4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori economici e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari nei procedimenti di cui al comma 1.

Art. 4

(Costo del lavoro e valutazione dell’offerta)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 1, comma 1, per la definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, le stazioni appaltanti tengono conto dei seguenti elementi:

a) progetto tecnico elaborato per la gestione dei servizi;

b) esperienze maturate nel settore;

c) capacità di rapporto con il territorio;

d) validità del progetto in relazione agli obiettivi riabilitativi o educativi individuati dalla stazione appaltante;

e) professionalità e qualificazione dei lavoratori;

f) modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari.

2. Nella determinazione del costo del lavoro delle procedure di affidamento di cui al comma 1 viene utilizzato il tariffario regionale di cui all'articolo 404, comma 1, della l.r. 11/2015.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, approva apposite linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi per la valutazione dell'offerta in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5

(Contratti riservati)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti:

a) riservano il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 1, comma 1, o ne riservano l'esecuzione, ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

b) riservano l'esecuzione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 1, comma 1, nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei medesimi operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, lettere a) e b), quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura e al numero delle procedure medesime.

Art. 6

(Strumenti e modalità di raccordo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale stipula appositi protocolli d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti sul territorio al fine di promuovere l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, con particolare riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'utilizzo dei contratti riservati di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto al comma 1.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di qualità del lavoro e dei servizi negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, nonché in termini di responsabilità sociale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.

5. L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8

(Norma finale)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio regolamento:

a) adotta le linee guida e stabilisce le modalità attuative di cui all'articolo 2, comma 5, in ordine alla qualità dei servizi;

b) disciplina le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 4, in ordine alla clausola sociale prevista al medesimo articolo 3, comma 1;

c) approva le linee guida e i capitolati tipo di cui all'articolo 4, comma 3, in ordine alla valutazione dell'offerta;

d) disciplina le modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, in ordine ai contratti riservati.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di cui all'articolo 6, comma 2, in ordine agli strumenti e alle modalità di raccordo.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

La Responsabile della Sezione
Segreteria delle Commissioni

Seriana Mariani

SERIANA
MARIANI
22.02.2024
12:34:57
GMT+00:00

Il Segretario generale

Juri Rosi

JURI ROSI
22.02.2024
13:41:50
GMT+01:00

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge